

LXXXI.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione del presidente in ordine al Senatore Simonetti entrato nell'esercizio del voto — Discussione sul progetto di legge per modificazione alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province napoletane — Discorso del Senatore Vacca, Relatore, in merito del medesimo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Corsi — Spiegazioni dei Senatori Vacca e Vigliani — Approvazione degli articoli dell'intero progetto, non che di quello per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.

(Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3044. Biagio G. Miraglia, direttore del Manicomio di Aversa (provincia di Terra di Lavoro), presenta al Senato un programma in stampa da lui compilato sopra un *Manicomio-modello italiano*, e domanda che venga discussa ed adottata una legge per la organizzazione di un tale stabilimento.

N. 3045. Luigi Pignataro di Napoli, capitano in ritiro, porge al Senato motivate istanze acciò sia esteso a di lui favore il disposto del decreto 28 dicembre 1850 onde ottenere una pensione competente agli aumenti di grado cui allega avere diritto (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3046. Pasquale Santoro di Chiaravalle (Calabria ulteriore seconda) si rivolge all'intercessione del Senato per ottenere un posto gratuito in un collegio militare (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Prego il Senatore Cibrario a dar conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

(Il Senatore Segretario Cibrario dà lettura delle lettere dei signori Senatori Negri, Sforza e Gozzadini, i quali chieggono chi per ragioni d'ufficio e chi per motivi di famiglia un congedo che loro viene dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli del nono volume dei suoi atti;

2. Il Reale istituto lombardo di scienze, lettere ed arti del fascicolo sesto, volume ottavo delle sue Memorie;

3. Il signor Luigi Chierici di alcune copie della sua *Profezione ad un nuovo trattato di medicina civile*;

4. Il signor Giuseppe Scaffini, dottore in filosofia, di un *Nuovo piano d'insegnamento da lui proposto per le scuole secondarie*;

5. Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortigliengo, d'una *Copia di un suo discorso politico*.

Finalmente il signor Senatore De Gori con lettera del 4 gennaio corrente scrive al Senato:

« In nome di questa Presidenza generale del decimo Congresso degli scienziati italiani, il sottoscritto compie il doveroso ufficio di trasmettere all'onorevolissimo Presidente del Senato del Regno il recente regolamento per i Congressi scientifici italiani i quali verranno novellamente inaugurati in questa città il 14 settembre futuro.

« Si lusinga lo scrivente, insieme ai suoi colleghi, che al Congresso senese vorranno prendere parte efficace, ed in buon numero, gli onorevoli Senatori del Regno, che tanto ed in vario modo illustrano i diversi ordini del sapere.

« Siena, 4 gennaio 1862.

« Per il Presidente generale

« DE GORI.

« Primo Assessore. »

Ho l'onore di annunziare al Senato che il sig. Principe Rinaldo Simonetti, nominato Senatore del Regno con decreto del 20 gennaio 1861, i di cui titoli furono verificati nella seduta dell'11 marzo successivo, avendo prestato giuramento nella seduta reale di apertura di questa Sessione, ed avendo raggiunto l'età di 40 anni per essere nato il 17 settembre 1821, entra nell'esercizio del voto.

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
NELLE PROVINCE NAPOLETANE.
(V. atti del Senato N. 101).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sullo ordinamento giudiziario nelle province napoletane, del quale darò lettura. (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori. La proposta Ministeriale presentavasi in termini semplicissimi. Trattavasi di abilitare il Governo del Re all'adozione di taluni provvedimenti nello scopo di agevolare la pronta attuazione del novello ordinamento giudiziario nelle province meridionali.

La convenienza di codesti provvedimenti non era punto disputabile.

Però la questione di opportunità della pronta attuazione di questa legge di ordinamento giudiziario in quelle province porse argomento ad una discussione ben grave nell'altro ramo del Parlamento. Vorrà quindi concedermi il Senato che io lo intrattenga con brevi parole dell'argomento.

Osserverò innanzi tutto che questa questione di opportunità acquista di presente importanza anche più grave dacchè l'onorevole Ministro guardasigilli coll'ultima comunicazione che faceva testè al Senato presentava nuovi codici, e fra questi una legge di organamento giudiziario definitiva e generale.

Sorgeva dunque spontaneo il quesito: perchè affrettare, precipitare l'esecuzione di un ordinamento di carattere affatto provvisorio in presenza di una legge definitiva, la quale potrebbe per avventura alterare e scomporre l'economia di questa stessa legge provvisoria? E poi perchè mandar fuora un ordinamento giudiziario di un carattere essenzialmente interino nell'atto che una legge organica non può non deve improntare che un carattere stabile e permanente?

Finalmente non sarebbe ormai tempo, o Signori, di uscire una volta da questo circolo di Pappilio che ci avvolge in provvisorio perenne, in un provvisorio che toglie credito ed autorità ad ogni riforma, che per con-

tinua instabilità e mobilità gitta la perturbazione e lo scompiglio in ogni branca della pubblica amministrazione, che allontana ogni assetto definitivo?

Erano questi certamente dei dubbi ben gravi; tuttavia ben sappiamo che l'onorevole Ministro guardasigilli mette innanzi motivi d'urgenza, e di tal peso da salvare questa legge dagli appunti indicati.

Io esaminerò rapidamente questi motivi d'urgenza che si allegano, non punto per combatterli, ma bensì per insinuare riguardosa prudenza in cosa che certamente tocca i più alti interessi della giustizia.

Si assume innanzi tutto essere indispensabile il pronto riordinamento della giustizia nelle province meridionali, dacchè la giustizia penale colà è intristita e perversita tanto da reclamare un riordinamento immediato, un rimedio radicale, e questo rimedio si vuol cercare principalmente nell'istituzione della Corte d'assise coi giurati.

Non sarò io certamente, o Signori, l'avversario della istituzione dei giurati. Comprendo e prezo di troppo l'eccellenza di questa istituzione la quale intende a sostituire alla coscienza artificiale della magistratura permanente, la coscienza collettiva della società, la coscienza ingenua istintiva non corruttibile dei giurati.

Comprendo quanto torni efficace alla moralizzazione delle popolazioni la istituzione dei giurati.

Io non mi lascierò preoccupare dalla mala prova che la istituzione dei giurati ha fatto in certi tempi e fra certi popoli per civiltà molto innanzi.

Basterebbe invero scorrere a modo d'esempio quelle lugubri pagine del Macaulay, lo storico illustre dell'Inghilterra, quando racconta quei giudizi iniqui pronunziati dalle assise che furono dette di *sangue* e che resdettero infame il nome del presidente Jeffreys.

Io non ricorderò a voi che in Francia la istituzione dei giurati non potè acclimatarsi che mutilata e circondata da molti correttivi e restrizioni che trasformarono il tipo primitivo della istituzione.

Io non seguirò neanche l'opinione di un gran pubblicista inglese Gheremia Bentham ardito riformista, il quale dopo essersi mostrato partigiano caldissimo dei giurati sino a volerlo introdotto anche nei giudizi civili, finì per condannarlo.

Io amo, ed ho in pregio il giurati con tutte le sue imperfezioni, e i suoi pericoli; non divido punto le apprensioni, e le diffidenze di parecchi de' miei concittadini, i quali si preoccupano per verità del buon successo e temono che le popolazioni meridionali siano immature, e impreparate ad accogliere un'istituzione sì larga. Quanto a me ho fede, in quegli ingegni pronti e svegli che sapranno comprenderla e fecondarla.

Ma Signori, io non posso dissimularmi che il giurati è tale istituzione che non potrebbe altrimenti funzionare con buon successo se non si circondi dirò così d'un ambiente calmo e sereno.

Domando adunque ove si tratti di impiantare l'isti-

luzione dei giurati in un paese come Napoli sventuratamente sbattuto o solcato da tanta tempesta di rivoluzioni, e di reazioni, dai furori del brigantaggio, e dalla lotta delle fazioni che si combattono, in un paese in cui la pubblica sicurezza se pure si va mano mano restaurando pure è gravemente compromessa e perigliante. Io domando se sieno queste le condizioni più propizie per augurarsi la buona riuscita dell'istituzione dei giurati; la quale in sostanza non è che il raggio riflesso, la espressione viva dello stato morale della società.

Ma qui odo avventarsi da tutti i lati le accuse, le diffidenze, i vilipendi contro la magistratura e la magistratura propriamente chiamare in colpa di tutti i danni e i guasti che compromettono la retta amministrazione della giustizia.

Ebbene, o Signori, permettetemi che io rompa al silenzio, il quale ormai non mi sarebbe più permesso. Rappresentante della magistratura napoletana dalla quale fui diviso pel corso di 12 lunghi anni di proscrizioni politiche, io credo bene di avere il diritto e il dovere di levare alta la mia parola a difesa di un ordine il quale rappresenta la base piramidale della società civile di un ordine che non si potrebbe ad ogni piè sospinto abbassare ed umiliare senza scuotere le basi dell'ordine sociale.

Diro adunque dapprima che trovo un po' strano che si parli ognindi della magistratura napoletana come se fosse tale quale venne una volta denunciata al congresso di Parigi, come se fosse quella stessa che ci legava il reggimento caduto.

Ma questo non è, o Signori; la magistratura napoletana ebbe a subire non saprei dire quanti rimestamenti, eliminazioni, e depurazioni in quel rapido avvicinarsi di dittature, e di governi luogotenenziali nelle province meridionali.

Uomini noti per grandi tristizie caddero i primi sotto la scure della dittatura, e non tutti meritando l'infamia impressa sulle loro fronti.

Di poi fu continuato lo stesso sistema delle depurazioni, e il risultato ultimo fu che dei tristi la più parte sparve; la magistratura penale si vide assottigliata; si vide ridotta al terzo appena dell'antica; gli onesti e i buoni rimasero; e rimasero uomini di vita integra o tanto più pregiabile in quanto che seppero conservare la purità della loro coscienza in tempi rei.

I nuovi che vi entrarono sono uomini in gran parte distinti, reclutati dal foro, uomini che certamente contribuiranno allo splendore e al decoro della magistratura.

È possibile che nella magistratura come ora siano rimasti uomini ed antichi e nuovi non rivestiti, non degni della pubblica confidenza; ma che si vuole in fine? Si vuole una riforma giudiziaria, seria, onesta, ed efficace, ed io il primo mi fo ad invocarla, imperocchè parmi ormai tempo che si chiuda il periodo delle odiose inquisizioni, che si tolga ciascuno da quello stato di in-

certezza, e di ansia angosciosa che diminuisce il sentimento della indipendenza, della dignità e della fiducia nell'avvenire.

Si compia dunque codesta desiderata riforma giudiziaria, ma si compia sollevandola a tutta l'altezza dei grandi interessi della giustizia, scaverandola cioè dalle oblique influenze delle parti politiche. Si compia la riforma giudiziaria, ma tenendo l'occhio a quei veri criterii che non falliscono mai: la scienza e la probità; la scienza che sola può conferire al magistrato la facoltà della retta applicazione della legge al fatto con sicuro criterio; la probità che sola può collocare il magistrato in quelle regioni serene ove non giungono le influenze seduttrici e sinistre.

E quando poi, o Signori, accadrà di animare le indagini politiche del passato, allora è mestieri intenderci bene; laddove si presenti un magistrato il quale abbia prostituito al potere la sua coscienza servile, che siasi fatto complice o strumento di male opere, ebbene la presenza di questo magistrato sarebbe di certo un oltraggio alla coscienza pubblica.

Ma datemi un magistrato posto crudelmente tra la legge che punisce ed un fatto incriminato e provato, se costui ebbe a compiere un doloroso dovere, di che cosa lo terrete voi responsabile?

Eppure, o Signori, io veggio che vi ha un puritanismo eccessivo, il quale vorrebbe inesorabilmente colpito quel magistrato solo perchè sentenziò in casi di Stato.

Questa teoria io la respingo, o Signori, in nome della giustizia, imperocchè se questa teoria trionfasse, la giustizia smetterebbe il suo tipo assoluto, la giustizia diverrebbe cosa mutabile secondo il mutar dei casi della fortuna, la giustizia, voglio dirlo, diverrebbe la meretrice del successo e della politica prevalente. (*Bene! bravo!*)

Passo alla quistione della circoscrizione giudiziaria, quistione grave e degna di non poco interesse.

Osserverò da prima, che per ottenere una buona circoscrizione giudiziaria, si esigerebbe una condizione, cioè che andasse parallela alla circoscrizione amministrativa e territoriale. Ma conviene confessarlo, ove si volga l'occhio alle contrade meridionali si vedrà che la nostra circoscrizione amministrativa e territoriale è viziosa tanto da fare sentire il desiderio di rettificazione e di mutamenti.

Ecco un primo ostacolo ad una buona circoscrizione giudiziaria... È questo un problema per sé complicatissimo, imperocchè si potrebbe di leggieri trascorrere ad inconvenienti e sconci sensibili, il troppo concentramento ed il troppo amminuzzamento delle Corti giudiziarie. Concentrando troppo si rischia di allontanare il giudice dalle parti, e quindi si fallisce lo scopo; smiuzzando troppo si nuoce alla dignità del magistrato e si genera un aggravio sensibile all'erario pubblico.

Ancora vuolsi che la giustizia punitiva vada siffatta-

cie un numero uguale di tribunali, abbandonando anche l'idea di dare un tribunale ad ogni circondario, ho procurato di fare in modo che i tribunali venissero ad essere istituiti in tutti quei paesi i quali per la loro posizione si trovavano concentrici ad una massa di popolazione cosicchè questa avesse comodità di adirli.

Si disse che vi furono molti lagni. De'lagni è impossibile che non ve ne siano stati perchè non vi era paese il quale contasse 5, 6, 8000 abitanti, che non credesse di aver diritto ad essere sede di un tribunale.

Ma per quali ragioni credevano di avere diritto ad un tribunale? Per quelle ragioni medesime che l'onorevole Senatore Vacca indicava al Senato. Barissimi sono i ricorsi in cui si adduceva l'importanza e l'estensione del commercio, la natura e la quantità delle civili transazioni, il numero delle liti già vertenti, ed altrettali considerazioni che valessero a dimostrare il reale bisogno di un tribunale; essi limitavansi ad esporre che si trattava di paesi benemeriti, devoti al Governo, che avevano sofferto per la causa nazionale, e che conseguentemente dovevano con la concessione di un tribunale essere rimeritati della loro devozione. Ed io ho la ventura di poter dire al Senato, che credo di essere riuscito a persuadere tutti coloro i quali vennero a parlarli in proposito di queste lagnanze, che la determinazione presa, negando al paese, per cui essi patrocinavano, un tribunale, era una deliberazione giurata; non escludo Chieti e Gaeta.

Gaeta più di tutti reclamava un tribunale; pareva a Gaeta, che avendo tanto sofferto dovesse dal Governo essere compensata colla concessione di un tribunale. Quando la tabella fu pubblicata e vennero da me i deputati di Gaeta, io feci loro avvertire che se alle prime loro istanze mi era stato forza di conservare il silenzio sulle mie intenzioni, io era però già fin d'allora convinto che non era possibile di assecondare quelle istanze, e che Gaeta doveva contentarsi ad esser sede di un tribunale di commercio; ed essi finirono per ammettere, che in definitiva ciò era quanto essi desideravano.

Quanto a Chieti essa stessa ha riconosciuto che se non poteva avere in sostituzione della Gran Corte criminale una Corte d'Assisie, ciò era dovuto ad una circostanza tutt'affatto indipendente dalla volontà del Ministero. Le Corti d'Assisie debbono per necessità essere nel capo luogo della provincia; ora Chieti, sebbene sia capo luogo di quella provincia, sgraziatamente però si trova sull'estremo limite della medesima; quindi tutti i vantaggi che si dovevano attendere dall'istituzione della Corte d'Assisie andavano pressochè perduti; e questo si fu il motivo per cui ho creduto di non poter daro a Chieti che un tribunale, e di stabilire invece a Lanciano, paese ragguardevolissimo, che già nel tempo della dominazione francese era sede di Corte d'Appello, la Corte d'Assisie.

Del resto in occasione della discussione di questo progetto io feci alla Camera dei Deputati la dichiarazione, della quale furono contenti i Chietesi, che, cioè,

quando fra un tempo non lontano, Chieti sia divenuto centro di nuovi affari per lo stabilimento di una strada ferrata, io avrei procurato che la Corte d'Assisie venisse a sedere alternativamente in Chieti e in Lanciano; così Chieti conserverà il diritto ed avrà anche i vantaggi che dall'istallamento di una Corte d'Assisie derivar possono.

Io, conseguentemente non credo, che alla circoscrizione quale appare dalla tabella testè pubblicata, si possano fare gravi appunti.

L'onorevole Senatore Vacca ha creduto di aggiungere alcune parole anche relativamente alla magistratura. Credo però che non abbia voluto farmi appunto di avere mai nè pubblicamente o nè anche privatamente detto parola la quale fosse meno onorevole per la magistratura napoletana, considerata in massa, poichè ben lungi da ciò io sono anzi ben lieto di poter qui dichiarare che nei venti giorni in cui mi fermai in Napoli ho avuto occasione di conoscere personalmente magistrati eminenti per ingegno e per doti di cuore.

Certo vi sono ancora pur troppo nella magistratura napoletana alcuni uomini il cui passato è meglio coprire di un velo, ed io non potrei certamente conservare un posto nella magistratura a coloro i quali hanno macchiata di sangue la loro carriera; quelli che non per solo caso, non perchè la mala sorte li abbia collocati in una Corte, ove si doveva pronunciare un giudizio criminale in materia politica, ma ebbero parte in questi giudizi perchè conosciuti desiderosi di tale ufficio, io non vorrei, nè volendolo potrei conservarli, senza che l'opinione pubblica si irritasse, senza che le popolazioni venissero ad atti i quali potrebbero essere causa di turbandi.

Non credo però, che possa l'onorevole Senatore Vacca avere fondata ragione di sospettare che io, procedendo all'opera della riforma, possa lasciarli guidare da passioni, non mie, perchè non posso averne, ma da passioni che altri trasfondano in me, mentre quando io fui in Napoli mi circondai di tutti coloro i quali appartengono al partito liberale, qualunque fosse la loro accezzatura, e le informazioni le ho raccolte da essi collegialmente, e mi sono d'altronde procurato tutti quegli altri elementi che sono necessari per poter fare un freddo e spassionato giudizio della condotta di un magistrato.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca, Relatore. Io sento il dovere di ringraziare l'onorevole Guardasigilli delle spiegazioni che ha voluto dare, e perchè non rimanga alcun dubbio sull'intendimento delle mie parole, mi è grato il dichiarare che in me sovrabbonda la confidenza nel senno, nella giustizia e nella religione che sarà guida, non ne dubito, ai suoi consigli.

Mi piace altresì di dichiarare che le enunciazioni dei

principii, che egli testè faceva, consuona perfettamente coi miei sentimenti.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Ho domandato la parola in questo senso, per dire ciò che l'onorevole Guardasigilli ha giustamente osservato che non si aspettava le osservazioni che gli vennero or ora fatte dall'onorevole Senatore Vacca, il quale è il Relatore dell'ufficio centrale per l'esame di questo progetto di legge.

L'ufficio centrale, al quale ho l'onore di appartenere anch'io, fu assolutamente d'accordo all'unanimità per accettare la legge tale quale era stata presentata dal signor Ministro, ed era pervenuta dall'altro ramo del Parlamento.

Tale era la fede che questa legge non avrebbe forse presentato occasione a discussione, che l'ufficio centrale non è disceso al solito suo posto.

Ora avendo udite le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, io dico che a quelle che sono stampate nella relazione, e che formano tante avvertenze date al Ministro, noi abbiamo dato la nostra adesione quando quella ci fu letta, e siccome non tutti i membri dell'ufficio erano presenti, nella relazione si disse solo che l'adesione era a maggioranza; ma quanto poi alle altre osservazioni, cioè alla bontà, alla necessità, alla convenienza della legge, io posso dire, anche per parte degli altri membri dell'ufficio, che non fui neppure un dubbio: noi abbiamo concorso per dare quelle avvertenze; ma non per combattere la legge come parrebbe che dal discorso dell'onorevole Senatore Vacca si potesse forse argomentare...

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Senatore Corsi... e quantunque precisamente egli non abbia negato il suo voto, ed abbia anzi espresso di accettar la legge, pure le fatte osservazioni hanno in me ingenerato l'idea che la legge potesse essere combattuta.

Io faccio notare che questa legge è necessaria, urgente, e conveniente, e dichiaro che sono assolutamente e pienamente d'accordo sull'utilità sua.

Dirò ancora due parole:

La legge ha tre oggetti, cioè, la pubblicazione del Codice di procedura penale; il riordinamento giudiziario; e la parificazione degli stipendii.

Io non parlo della circoscrizione, e se essa abbia raggiunto il grado di perfettibilità che si desidera. Dal momento che la legge riserva ancora al Ministro di potere fare quelle variazioni, che saranno più convenienti e più necessarie, non occorre secondo me di fermarvisi: questa è una questione di fatto, alla quale io non posso essere che estraneo.

Ma quanto alla pubblicazione del Codice di procedura penale, all'istituzione dei giurati nelle province napoletane, alle osservazioni fatte nel senso che sia conveniente e necessaria questa istituzione in quel paese è una convinzione assoluta in me, per cui non posso che vivamente raccomandarlo al Senato.

In quanto al Codice di procedura penale nel Regno di Napoli, e sul riordinamento giudiziario, le osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli mi dispensano dal dire ulteriori parole: quanto alla parificazione degli stipendii poi non si è nemmeno sollevata la questione, e non è perciò il caso di ragionarne.

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. Prendo ancor la parola per chiarire meglio le osservazioni che ho testè avuto l'onore di esporre al Senato, e come io creda d'aver adempiuto all'onorevole mandato conferitomi dall'ufficio centrale.

Adunque io non ebbi già in animo, nè il poteva, di combattere la legge che avea di già ottenuta l'adesione unanime dell'ufficio centrale; parmi anzi di già aver ciò dichiarato: se non che io ben ricordo, e spero che gli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale non mi smentiranno, che, seguendo le tracce della discussione che ebbe luogo alla Camera Elettiva, esso stimò anche di insistere sulla necessità di provvedere con cauta prudenza all'attuazione di questa legge; ed era questo propriamente il senso e la ragione della proroga del termine che fissato dianzi al gennaio si allungava al giugno, lasciando alla facoltà discrezionale del signor Ministro il decidere del più opportuno momento di recare in atto la legge.

Tale è l'intendimento delle osservazioni che ebbi l'onore di fare testè al Senato, le quali furono anche ventilate e dibattute nel seno dell'ufficio centrale. Ed io ben ricordo che nessuno abbia mosso dubbi intorno alla opportunità di quelle avvertenze.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Come membro dell'ufficio centrale che ha assistito alla lettura della relazione distesa dall'onorevole Senatore Vacca, io credo mio debito di aggiungere qualche parola a quelle testè dette dal medesimo per chiarire il concetto nell'ufficio centrale circa le avvertenze che sono inserite nella relazione.

Come venne osservato dall'onorevole precipitante, quelle avvertenze sono state l'oggetto di particolare attenzione nel seno dell'ufficio centrale.

I fatti dal medesimo Relatore accennati, come l'uomo che conosce più esattamente le condizioni del paese a cui il presente progetto di legge si riferisce, acquistavano certamente un peso particolare; ma non altrimenti i membri dell'ufficio centrale credettero di prenderli in considerazione, se non per chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia circa l'uso prudenziale che per esso si debba fare di quel termine che il progetto di legge gli riserva per l'attuazione del Codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario nelle province meridionali.

L'onorevole Senatore Vacca accennava all'ufficio, come possa nascere qualche inconveniente, qualche pericolo per la immediata attuazione dell'istituzione dei

giurati, come la immediata riforma della magistratura potesse produrre qualche sconcerto, qualche grave danno per le condizioni speciali in cui, come sappiamo, pur troppo si trovano quelle province, ancorchè migliori notizie di giorno in giorno ci pervengano da quei luoghi. Accennava infine, come la circoscrizione giudiziaria fatta dal Governo potesse riuscire non abbastanza corrispondente ai bisogni della giustizia.

Egli esprimeva quindi il timore che, quando si fosse con troppa fretta proceduto alla riforma divisata, invece di produrre quei vantaggiosi effetti, a cui il progetto di legge è rivolto, ne potessero derivare svantaggi, pericoli e danni che alla mente di noi non bene informati delle condizioni di quei paesi difficilmente si potevano affacciare.

Per queste considerazioni l'ufficio centrale ha stimato conveniente che i timori manifestati dall'onorevole Relatore fossero indicati nella relazione, fatti noti al Senato e particolarmente al Governo, acciocchè nel determinare il giorno in cui si dovesse procedere, entro il periodo fissato dal progetto, all'attuazione delle nuove leggi nelle province napoletane, si tenesse conto speciale delle particolari condizioni delle medesime.

Fu perciò lungi dalla mente dei membri dell'ufficio centrale, non escluso l'onorevole Relatore, l'idea di muovere censura od appunto al progetto od al Ministro Guardasigilli che lo presentava; si è inteso unicamente di porre il medesimo in grado di procedere colla massima prudenza e col maggior vantaggio desiderabile all'importante riforma che egli ha saggiamente divisata.

Io credo che queste considerazioni le quali, spero, otterranno anche l'assenimento degli altri membri dell'ufficio centrale, dilegneranno ogni sospetto, ogni meno esatta idea circa il vero senso di quelle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Relatore, o che per avventura possono sembrare non consonare pienamente colla conclusione unanime che chiude la relazione.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle province napoletane il Codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1 giugno 1862 ».

(Approvato).

« Art. 2. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle province napoletane, contemporaneamente all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, ad eccezione degli articoli 4 e 5 ».

« Rimane conseguentemente abrogato l'articolo 258 della legge sull'ordinamento giudiziario per le province napoletane del 17 febbraio 1861 ».

(Approvato).

« Art. 3. I giudici soprannumerari conserveranno lo stipendio di cui godono. »

(Approvato).

« Art. 4. Ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali, della provvista dei mobili pei collegi ed uffici giudiziari, il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento, per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere. »

(Approvato).

« Art. 5. È fatta facoltà al Governo del Re di modificare in qualche parte la tabella pubblicata per la esecuzione della legge organica giudiziaria nelle province napoletane. Di questa facoltà potrà usare fino al 1° ottobre 1862.

« Gli è pure fatta facoltà di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE SICILIANE.

(V. atti del Senato N. 102).

Presidente. Se il Senato lo approva per risparmio di tempo si passerà alla discussione dell'altro progetto che è all'ordine del giorno e quindi saranno messi a partito assieme mediante distinto squittinio.

Darò lettura del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a metter in esecuzione nelle province Siciliane il codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1. giugno 1862 ».

(Approvato)

« Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui a termine di legge si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano almeno undici votanti. »

(Approvato)

« Art. 3. È conservata nelle province Siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1862.

ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle leggi vigenti. »

(Approvato)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreti reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette province.

(Approvato)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra i due progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province napoletane.

Votanti 86

Favorevoli 80

Contrari 6

Il Senato adotta.

Sul progetto per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane :

Votanti 86

Favorevoli 80

Contrari 6

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).